

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE25663
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Visto il proprio provvedimento del 09/10/2015 Prot. Nr. 21131/2015 con il quale l'impresa LANDO GIANFRANCO, C.F. LNDGFR54E10G224G, è stata iscritta nell'Albo al n. VE00375 nella categoria 1 classe F;

Visto il proprio provvedimento del 18/12/2012 Prot. Nr. 35328/2012 con il quale l'impresa LANDO GIANFRANCO, C.F. LNDGFR54E10G224G, è stata iscritta nell'Albo al n. VE00375 nella categoria 4 classe F;

Vista la deliberazione prot. 07/ALBO/CN del 25 novembre 2014 "variazioni dell'iscrizione all'Albo" che disciplina i casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico;

Vista la comunicazione presentata, tramite posta elettronica certificata in data 31/10/2018 prot. n. 28266/2018 dall'impresa **LANDO GIANFRANCO SRL** ai sensi della deliberazione sopra citata, di avvenuto trasferimento dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali per conferimento dell'impresa LANDO GIANFRANCO;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **09/01/2019** con la quale l'impresa/Ente **LANDO GIANFRANCO SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria 1 classe F.

**non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti
abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **09/01/2019** con la quale l'impresa/Ente **LANDO GIANFRANCO SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe F.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: LANDO GIANFRANCO SRL

Con Sede a: PONTELONGO (PD)

Indirizzo: VIA ILARIO MONTESI, 310

CAP: 35029

C. F.: 05092140283

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti

LANDO GIANFRANCO SRL

Numero Iscrizione VE25663

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.1192/2019 del 17/01/2019



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

**abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.**

Inizio validità: 31/10/2018

Fine Validità: 09/10/2020

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 31/10/2018

Fine Validità: 05/12/2022

Responsabile tecnico:

LANDO DANIEL

codice fiscale: LNDDNL82D16G224U

abilitato per le categorie e classi:

1 - F

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **BH302FB**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZFA14600008669289

Targa: **DR750AV**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLRAG85MC0E823416

Targa: **XA094GK**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZA9R2SP70GGF64189

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

**- non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.**

Inizio validità: 31/10/2018

Fine Validità: 09/10/2020

Elenco veicoli per gruppi di CER:



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Targa: **DR750AV** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **BH302FB** **uso proprio esente licenza**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **XA094GK** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[15.01.03] [15.01.04] [15.01.06] [20.01.02] [20.01.36] [20.01.39] [20.01.40]

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4 - F

Inizio validità: 31/10/2018

Fine Validità: 05/12/2022

Targa: **DR750AV** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **BH302FB** **uso proprio esente licenza**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **XA094GK** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.06] [16.01.06] [16.01.17]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.08.01] [16.08.03] [17.02.01] [17.02.02]
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02]
[19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 17/01/2019

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

